


**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

N. 119 reg. deliberazioni

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

L'anno duemiladieci addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17.00** in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1) Maffezzini Tiziano	Presidente	1	
2) Ruttico Dario	Vice Presidente	2	
3) Amonini Marco	Assessore	3	
4) Bongiolatti Giancarlo	Assessore		1
5) Parora Aldo	Assessore		2

Assiste il Segretario della Comunità Montana ELENA CASTELLINI.

Il Presidente della Comunità Montana, TIZIANO MAFFEZZINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

**OGGETTO: D.LGS. N. 196/2003 – APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DELLE CALAMITA' NATURALI DEL TERRITORIO MANDAMENTALE.**

## La Giunta Esecutiva



### PREMESSO che:

- con deliberazione d'Assemblea n. 2 del 09/04/2010 è stato approvato il bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2012;
- con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010 ed ha approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione;

**Visto** il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Visto** il provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08 aprile 2010;

**Dato atto** che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha realizzato un progetto di videosorveglianza in alcune zone del territorio comprensoriale, volto alla prevenzione degli incendi boschivi e delle calamità naturali del territorio mandamentale;

**Ritenuti** in tal senso rispettati i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità dei trattamenti che verranno effettuati con la videosorveglianza, attivata per scopi istituzionali di prevenzione degli incendi boschivi e delle calamità naturali sul territorio mandamentale e ravvisata l'insufficienza e l'inattuabilità di altre misure di prevenzione dei rischi;

**Dato atto** che l'utilizzo ipotizzato delle riprese di videosorveglianza è realmente proporzionato agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili;

**Dato atto** che le riprese di videosorveglianza non hanno la possibilità di individuare persone o cose con un elevato grado di dettaglio in quanto vengono utilizzate su grandi distanze (da versante a versante);

**Rilevato** che, in esecuzione alle disposizioni succitate si rende opportuno adottare delle linee guida allo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dall'Ente nel territorio comprensoriale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;

**Dato atto** che i volontari di antincendio boschivo, protezione civile e le guardie ecologiche volontarie svolgono attività di monitoraggio e prevenzione di antincendio boschivo ed altre calamità naturali e per tanto devono utilizzare anche il sistema di videosorveglianza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

**Visto** l'allegato documento "Criteri e modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e delle calamità naturali del territorio mandamentale" (Allegato A);

**Dato atto** che il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ha ottemperato agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice (notificazione n. 2010082400168555);

**Dato atto** che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, è stato formulato il seguente parere:

-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Agricoltura;

Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Visti:

Il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

La legge regionale n. 31 del 05.12.2008, titolo 3;

Lo Statuto della Comunità Montana;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;



**delibera**

1. **di approvare** il documento “Criteri e modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e delle calamità naturali del territorio mandamentale”, che viene unito alla presente per formarne parte integrante (Allegato A);
2. **di individuare** i seguenti siti di ripresa:
  - Comune di Albosaggia: in località Campelli (n.1 telecamera);
  - Comune di Berbenno di Valtellina: in località Via Postalesio (n.1 telecamera);
  - Comune di Cedrasco: in località Campelli (n.1 telecamera);
  - Comune di Chiesa in Valmalenco: in località Palù (n.1 telecamera);
  - Comune di Ponte in Valtellina: in località Albareda (n.1 telecamera);
  - Comune di Tresivio: in località Boirolo (n.1 telecamera);
3. **di dare atto** che la ripresa e la registrazione delle immagini sarà continuativa e che i dati saranno conservati per un periodo di norma non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatto salvo quanto previsto al punto 9 dei criteri sopraccitati;
4. **di individuare** nel Presidente pro-tempore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la figura di titolare del trattamento dei dati personali;
5. **di nominare** in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la Dott. Agr. Cinzia Leusciatti Responsabile dell’Area Agricoltura - Servizio di protezione civile e antincendio boschivo della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
6. **di autorizzare** all’utilizzazione degli impianti di videosorveglianza, alla gestione e custodia dei dati, nonché all’accesso alla centrale operativa di coordinamento, i seguenti dipendenti dell’Ente individuati quali incaricati al trattamento dei dati personali:
  - Dott. Ing. Paolo Ferrari, Referente del servizio di protezione civile e antincendio boschivo;
7. **di autorizzare** all’utilizzazione degli impianti di videosorveglianza, senza poter accedere ai dati personali, i volontari di protezione civile, antincendio boschivo e le guardie ecologiche volontarie che svolgono servizio di monitoraggio e prevenzione di antincendio boschivo ed altre calamità naturali;
8. **di assicurare** la necessaria pubblicità al documento “Criteri e modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e delle calamità naturali del territorio mandamentale”, pubblicandolo sul sito internet della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunitario e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile.
10. **di dare mandato** al responsabile dell’Area Agricoltura per tutti i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

**delibera**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: D.Lgs. n.196/2003 – APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINILIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DELLE CALAMITÀ NATURALI DEL TERRITORIO MANDAMENTALE.

ZONA N. 19  
Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, li 30.XI.2010

IL RESPONSABILE  
AREA AGRICOLTURA

*[Signature]*

Parere in ordine alla regolarità contabile \_\_\_\_\_

Sondrio, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Allegato alla deliberazione di Giunta Esecutiva N. 119 del 30.11.2010

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Tiziano Maffezzini

IL SEGRETARIO  
F.to Elena Castellini

---

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per

15 giorni consecutivi a partire dal 2.12.2010

Sondrio, li 2.12.2010

IL SEGRETARIO  
F.to Elena Castellini

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.11.2010

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

2.12.2010 Elena Castellini

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**  
- Zona n. 19 -  
**Provincia di Sondrio**

**CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO  
DEGLI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA  
FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE  
DEGLI INCENDI BOSCHIVI E  
DELLE CALAMITA' NATURALI  
DEL TERRITORIO MANDAMENTALE**

## **INDICE:**

- Punto 1. - Premessa
  - Punto 2. - Principi generali
  - Punto 3. - Definizioni
  - Punto 4. - Ambito di applicazione
  - Punto 5. - Informativa
  - Punto 6. - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
  - Punto 7. - Notificazione
  - Punto 8. - Responsabile ed incaricati del trattamento
  - Punto 9. - Trattamento e conservazione dei dati
  - Punto 10. - Modalità di raccolta dei dati
  - Punto 11. - Obblighi degli operatori
  - Punto 12. - Diritti dell'interessato
  - Punto 13. - Sicurezza dei dati
  - Punto 14. - Cessazione del trattamento dei dati
  - Punto 15. - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
  - Punto 16. - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
  - Punto 17. - Comunicazione
  - Punto 18. - Tutela
  - Punto 19. - Disposizioni finali e rinvio
- 

### **Punto 1. - Premessa**

- a) I presenti criteri disciplinano le modalità di raccolta, trattamento, conservazione e utilizzo dei dati personali ripresi attraverso gli impianti di videosorveglianza di proprietà della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e delle calamità naturali del territorio mandamentale;
- b) Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. Pertanto, la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
- c) Il presente documento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio nel territorio di competenza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

### **Punto 2. - Principi generali**

Le prescrizioni del presente documento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- a) **PRINCIPIO DI LICITÀ:** il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.).
- b) **PRINCIPIO DI NECESSITÀ:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- c) **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di prevenzione o di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- d) **PRINCIPIO DI FINALITÀ:** i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice – D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.) riguardanti la prevenzione degli incendi boschivi e delle calamità naturali del territorio mandamentale. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta ad agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

### **Punto 3. - Definizioni**

Ai fini del presente documento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di coordinamento, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati" o "preposti", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni;

- m) per "centrale operativa di coordinamento" la centrale operativa di coordinamento ubicata presso la Sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio ove è possibile visualizzare le immagini e ove le stesse vengono conservate per il periodo di tempo consentito.

#### **Punto 4. - Ambito di applicazione**

Il presente documento contiene i criteri e le modalità di raccolta, trattamento, conservazione e utilizzo dei dati personali ripresi mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e collegati alla Sala Server.

#### **Punto 5. - Informativa**

- a) Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima".
- b) In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli e data idonea visibilità.
- c) In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
- d) Il Responsabile del trattamento rende nota, dandone pubblicità, l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### **Punto 6. - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza - Iniziative coordinate di controllo del territorio**

- a) Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunitari vigenti.
- b) Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
  - controllo del territorio, in particolare per la prevenzione degli incendi boschivi e delle calamità naturali;
  - attivazione degli strumenti operativi necessari per il coordinamento delle attività di antincendio boschivo e protezione civile sul territorio mandamentale.
- c) Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
- d) La Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio promuove ed attua, per la parte di competenza, attività di prevenzione degli incendi boschivi e di protezione civile sul territorio mandamentale, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

A tal fine la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, previa intesa e su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può concedere l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

## **Punto 7. - Notificazione**

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ha ottemperato agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice (notificazione n. 2010082400168555).

## **Punto 8. - Responsabile ed incaricati del trattamento**

- a) Nell'ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 la Giunta Esecutiva provvede ad individuare con propria deliberazione il Responsabile del trattamento e della banca dati collegata, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
- b) Il Responsabile del trattamento individua in numero limitato gli incaricati del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti. Ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. L'incaricato può accedere ai soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti assegnatigli. Ogni incaricato avrà una password ed uno specifico livello di accesso al sistema.
- c) I volontari di antincendio boschivo, protezione civile e le guardie ecologiche volontarie hanno accesso alla centrale operativa di coordinamento per la gestione del sistema radio e per la movimentazione delle telecamere ma non hanno accesso a nessuno dei dati personali trattati.
- d) Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti, dai pronunciamenti del Garante e da quanto contenuto nel presente documento.
- e) Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative.

## **Punto 9. - Trattamento e conservazione dei dati**

- a) I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - 1. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - 2. Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Punto 6. lettera b) e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - 3. Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - 4. Trattati, con riferimento alle finalità di cui al precedente Punto 6. lettera b) con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
  - 5. Conservati per un periodo di norma non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione temporanea in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o in caso di eventi inerenti l'antincendio boschivo e la protezione civile. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione che non potrà comunque superare i 7 giorni successivi alla data di rilevazione (ai sensi del punto 3.4, comma 2, del Provvedimento in materia di videosorveglianza in data 08.04.2010) deve essere valutato come eccezionale dal titolare del trattamento dei dati personali e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o

consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;

6. La procedura eccezionale di rilevazione, custodia e cessione di dati personali ripresi con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza della Comunità Montana (elencati al punto 10) in relazione di una attività investigativa in corso e finalizzata alla prevenzione e repressione di atti delittuosi su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, verrà autorizzata da parte del titolare del trattamento dei dati personali previa specifica richiesta scritta alla Comunità Montana e formalizzata ai sensi di legge dalle autorità ed organi anzidetti;

7. Il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:

- controllo e monitoraggio del territorio per la prevenzione degli incendi boschivi e delle calamità naturali e attivazione degli strumenti operativi necessari per il coordinamento delle attività di antincendio boschivo e protezione civile sul territorio mandamentale;
- riscontro a richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G..

b) Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

#### **Punto 10. - Modalità di raccolta dei dati**

a) I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate nel territorio di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e precisamente nei seguenti siti di ripresa:

- Comune di Albosaggia: in località Campelli (n.1 telecamera);
- Comune di Berbenno di Valtellina: in località Campelli (n.1 telecamera);
- Comune di Chiesa in Valmalenco: in località Palù (n.1 telecamera);
- Comune di Cedrasco: in località "via Postalesio" (n.1 telecamera);
- Comune di Ponte in Valtellina: in località Albareda (n.1 telecamera);
- Comune di Tresivio: in località Boirolo (n.1 telecamera).

b) Le telecamere a circuito chiuso sono in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su monitor collocati presso la centrale operativa di coordinamento dell'Ente.

c) Le telecamere di cui sopra consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico programmati e sono collegate alla centrale operativa di coordinamento della Comunità Montana, la quale potrà, esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

d) I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare dinamicamente percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

e) Le riprese effettuate dagli impianti di videosorveglianza sono raccolte presso la centrale operativa di coordinamento dell'Ente. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

f) La registrazione è consentita nel corso delle 24 ore successive alla data di rilevazione:

- relativamente al sistema di videosorveglianza finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e delle calamità naturali.

g) Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato al Punto 9, lettera a), comma 5, presso la centrale operativa di coordinamento della Comunità Montana. Al termine

del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione deve provvedere in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

- h) I sistemi di videosorveglianza adottati non consentono e non prevedono di incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.
- i) Il Responsabile del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto di cui al precedente punto 6.

### **Punto 11. - Obblighi degli operatori**

- a) Il responsabile del trattamento e gli incaricati dovranno attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente regolamento nonché dagli atti di nomina e dalle ulteriori disposizioni operative.
- b) L'utilizzo della funzione "zoom" da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti ed alle finalità indicate nel presente documento.
- c) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per tutto ciò che si svolge nelle proprietà private all'interno dei centri urbani.
- d) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 6.
- e) La mancata osservanza degli obblighi di cui ai presenti criteri e al Codice da parte del "responsabile del trattamento" e degli "incaricati al trattamento dei dati personali" comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Punto 12. - Diritti dell'interessato**

- a) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
    - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
    - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- b) I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi

ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

- c) Nell'esercizio dei diritti di cui alla precedente lettera a) l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- d) Le istanze di cui alla lettera a) del presente punto 12., possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere a darne opportuno riscontro nei termini previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.).
- e) Nel caso di esito negativo alla istanza l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Punto 13 - Sicurezza dei dati**

- a) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi secondo quanto indicato al punto 10, lettera f), presso la centrale operativa di coordinamento della Comunità Montana, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione; può accedere il solo personale tecnico-informatico dell'Ente, individuato ed autorizzato con successivo e separato atto.
- b) La centrale operativa di coordinamento della Comunità Montana è dotata di sistema di allarme attivo durante le ore di chiusura degli uffici, essa è ubicata presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.
- c) L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

### **Punto 14. - Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) Distrutti;
- b) Ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Punto 15. - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice per la protezione dei dati personali .

### **Punto 16. - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali .

### **Punto 17. - Comunicazione**

- a) La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Garante della privacy, salvo diversa determinazione, anche successiva da parte del medesimo Garante.

- b) La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

**Punto 18. - Tutela**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice per la protezione dei dati personali.

**Punto 19. - Disposizioni finali e rinvio**

Compete alla Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente documento "CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DELLE CALAMITA' NATURALI DEL TERRITORIO MANDAMENTALE".

Per quanto non disciplinato dal presente documento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 08 Aprile 2010.